


**Comune di Ascona**

Abrogazione dell'art. 57 lett. d) del Regolamento comunale di Ascona concernente la Commissione esaminatrice in materia di naturalizzazioni.



V. Rif.
N. Rif. PB/AL
Risoluzione municipale no. 2163
Ascona, 6 novembre 2018

MESSAGGIO no. 37/2018

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente l'abrogazione dell'art. 57 lett. d) del Regolamento comunale di Ascona concernente la Commissione esaminatrice in materia di naturalizzazioni.

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di abrogare l'art. 57 lett. d) del Regolamento comunale di Ascona concernente la Commissione esaminatrice in materia di naturalizzazioni.

1. Premessa

Il 20 giugno 2014, l'Assemblea federale, in applicazione dell'art. 38 della Costituzione federale e visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011, ha decretato la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit).

Dopo un lungo iter decisionale la nuova legge federale è finalmente entrata in vigore il 1. gennaio 2018.

A seguito delle modifiche a livello federale anche le disposizioni cantonali in materia sono state adattate al fine di renderle compatibili con il diritto superiore. Nonostante le modifiche siano state parecchie il legislatore cantonale non ha tuttavia ritenuto necessario procedere con una revisione totale della legge cantonale.

Le modifiche sono state accolte dal Gran Consiglio ticinese e la rivisitata Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) è entrata in vigore anch'essa il 1. gennaio 2018.



2. Il nuovo accertamento d'esame

Tra le diverse novità proposte vi è quella dell'art. 16 LCCit relativa al previsto esame volto a determinare l'accertamento delle conoscenze della lingua italiana, della civica, della storia e della geografia svizzera e ticinese.

Qui di seguito il vecchio articolo 16 LCCit in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quello nuovo in vigore dal 1. gennaio 2018:

Vecchio articolo 16 LCCit	Nuovo articolo 16 LCCit
<p>Art. 16</p> <p>1. L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, allo scopo di accertare l'idoneità del richiedente, procede a un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia, secondo i principi previsti dall'art. 14 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.</p> <p>2. Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi come pure delle principali norme penali che sarà chiamato a rispettare ed in particolare di quelle relative all'integrità della persona, compreso il divieto di sottoporre bambine, adolescenti e donne a mutilazioni di organi genitali.</p> <p>3. Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato lo straniero che abbia frequentato la scuola media o superiore ticinese.</p>	<p>Art. 16</p> <p>1. L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del richiedente, procedendo ad un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 12.</p> <p>2. Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti dalle disposizioni federali.</p> <p>3. Essa deve inoltre accertare che il richiedente abbia superato, presso una scuola ticinese accreditata, un esame circa le sue conoscenze sul contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli procedurali.</p> <p>4. Il regolamento di applicazione definisce le condizioni di esonero dall'esame di cui al cpv. 3, segnatamente nei casi in cui il richiedente ha seguito una formazione in Svizzera oppure per tenere conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non possono superare l'esame di integrazione o lo supererebbero solo con grandi difficoltà.</p>



Con la modifica in parola il legislatore ha voluto uniformare la procedura d'esame a livello cantonale attraverso dei corsi di preparazione e relativi esami standardizzati. Si rileva inoltre che si è data molta più importanza alla conoscenza della lingua italiana che è divenuto a tutti gli effetti un elemento fondamentale per poter ottenere la cittadinanza svizzera. A questo proposito va infatti opportunamente segnalato che per poter iscriversi al corso di preparazione citato poc'anzi il candidato deve padroneggiare la lingua italiana come stabilito dall'art. 3 del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit), che cita:

¹Nell'ambito di questi accertamenti il richiedente deve dimostrare di possedere le competenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i criteri definiti dall'articolo 6 dell'ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 17 giugno 2016 (OCit) per la naturalizzazione di cittadini stranieri.

²Le competenze linguistiche orali e scritte della lingua italiana sono considerate dimostrate se il richiedente:

a) parla e scrive l'italiano in quanto lingua madre;

b) ha frequentato almeno cinque anni la scuola dell'obbligo ticinese o ha ultimato una formazione a livello secondario II o terziario in una scuola ticinese di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 3 rispettivamente 80 e seguenti Titolo IX della legge della scuola del 1° febbraio 1990, oppure

c) produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente all'articolo 6 capoverso 1 OCit, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

³Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) si pronuncia in casi di dubbio circa l'equivalenza della formazione assolta presso scuole private con sede in Ticino, rispettivamente presta la sua consulenza circa l'equivalenza della formazione della lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all'estero.

Nello specifico il menzionato art. 6 OCit prevede che il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciute in Europa.

Come certamente noto a cod. Consiglio comunale nel Comune di Ascona l'accertamento delle conoscenze del Paese veniva effettuata, conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunale e dalle disposizioni cantonali in materia, dalla commissione esaminatrice in materia di naturalizzazioni. La stessa è composta da 3 commissari e nella fattispecie trattasi del Vice Sindaco Maurizio Checchi e dei Signori Dino Invernizzi e Michel Aebi.



3. Cessazione della Commissione esaminatrice

Come visto in precedenza le nuove disposizioni cantonali in materia di naturalizzazione prevedono che l'accertamento d'esame venga effettuato, per le domande depositate a partire dal 01.01.2018, a livello centralizzato. Gli stessi sono organizzati direttamente dal Cantone e per esso dall'Istituto della formazione continua del DECS.

Nel corso del mese di ottobre la Commissione d'esame comunale ha svolto gli ultimi due esami di pratiche depositate prima del 01.01.2018. Ritenuto quanto precede la Commissione può essere quindi sciolta e stralciata dal Regolamento comunale.

4. Modifica legislativa

Per i motivi descritti in precedenza, con lo scioglimento della Commissione esaminatrice in materia di naturalizzazioni, l'art. 57 lett. d) del Regolamento può essere abrogato. L'art. 57 è quindi modificato come segue:

Articolo 57 in vigore	Modifica art. 57 (in grassetto)
<p>Art. 57 Commissioni e delegazioni obbligatorie Composizione e attribuzione</p> <p>Il Municipio durante la seduta costitutiva nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalle leggi, regolamenti, statuti:</p> <p>a) Delegazione tributaria (7 membri); b) Commissione dell'assistenza sociale (7 membri); c) Commissione scolastica (7 membri); d) Commissione esaminatrice in materia di naturalizzazioni (3 membri); e) Commissione Legato Don Pietro Pancaldi (3 membri, 2 nominati dal Consiglio comunale e 1 dal Municipio); f) Commissione Fondazione ma. L. Pancaldi-Pasini (7 membri); g) Il/la rappresentante nella Fondazione Marianne Von Werefkin; h) Il/la rappresentante nella Fondazione Monte Verità; i) Commissione nucleo (5 membri).</p> <p>Nomina i Delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di sua competenza di cui il Comune è parte, il Delegato e il Supplente per l'inventario obbligatorio al decesso.</p>	<p>Art. 57 Commissioni e delegazioni obbligatorie Composizione e attribuzione</p> <p>Il Municipio durante la seduta costitutiva nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalle leggi, regolamenti, statuti:</p> <p>a) Delegazione tributaria (7 membri); b) Commissione dell'assistenza sociale (7 membri); c) Commissione scolastica (7 membri); d) abrogato e) Commissione Legato Don Pietro Pancaldi (3 membri, 2 nominati dal Consiglio comunale e 1 dal Municipio); f) Commissione Fondazione ma. L. Pancaldi-Pasini (7 membri); g) Il/la rappresentante nella Fondazione Marianne Von Werefkin; h) Il/la rappresentante nella Fondazione Monte Verità; i) Commissione nucleo (5 membri).</p> <p>Nomina i Delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di sua competenza di cui il Comune è parte, il Delegato e il Supplente per l'inventario obbligatorio al decesso.</p>



Di tutte le Commissioni e Delegazioni di cui sopra dovrà far parte, di regola, almeno un (a) Municipale in qualità di presidente.

Il Delegato e il Supplente per l'inventario obbligatorio rilasciando la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio.

Di tutte le Commissioni e Delegazioni di cui sopra dovrà far parte, di regola, almeno un (a) Municipale in qualità di presidente.

Il Delegato e il Supplente per l'inventario obbligatorio rilasciando la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio.

5. Conclusioni

Come ampiamente descritto nei capitoli precedenti la presente modifica si è resa necessaria in considerazione del fatto che la Commissione esaminatrice in materia di naturalizzazioni, ritenute le modifiche legislative a livello federale e cantonale, è divenuta priva d'oggetto.

In conclusione il Municipio del Borgo di Ascona, con il presente messaggio, intende esprimere i suoi ringraziamenti ai commissari che compongono la Commissione i quali hanno sempre svolto il loro compito in maniera seria con impegno e professionalità.

6. Aspetti formali e procedurali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle Petizioni.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio Comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 cpv. 1 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale, ovvero almeno 18 voti (art. 61 cpv. 1 LOC).

7. Proposta di decisione

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare


1. È approvata la modifica dell'art. 57 del Regolamento comunale con l'abrogazione della lettera d).
2. La modifica diverrà effettiva previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con stima.

Il Sindaco:

Dr. Med. Luca Pissoglio

Per il Municipio:



Il Vice-Segretario:

Andrea Luraschi